

DIALOGO SULL'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE E CONTABILE AMMINISTRATIVA DI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI



Città
metropolitana
di Milano



GBSAPRI SPA

GBSAPRI S.p.A. è una Società per Azioni con un Capitale Sociale di euro 1.500.000,00 interamente versato e rappresenta un punto di riferimento per la gestione dei rischi e per l'intermediazione assicurativa.

GBSAPRI - nasce, soprattutto, da un'affinità di valori e di obiettivi, oltre che da una complementarità nel know-how delle due strutture. Con un valore dei premi intermediati che va ben oltre i 100.000.000,00 euro, la nuova realtà si colloca tra i primi Gruppi di operatori nel mercato del brokeraggio assicurativo italiano.

La "linea diretta" tra il Cliente e la GBSAPRI S.p.A. è costantemente assicurata dagli Account Executive; tali figure, attraverso il raccordo continuo tra i competenti uffici del Cliente, l'organizzazione interna del Broker ed il mercato assicurativo, operano allo scopo di offrire una gestione dei rischi globale e personalizzata.



1[^] PARTE

PUBBLICO IMPIEGO E RESPONSABILITA'



Città
metropolitana
di Milano

LE 5 TIPOLOGIE DI RESPONSABILITA'

Provenienti dall'ordinamento generale:

1. Civile
2. Penale

Provenienti dall'ordinamento particolare:

3. Contabile Amministrativa
4. Disciplinare
5. Dirigenziale

LA RESPONSABILITA' CIVILE

Riguarda le lesioni della sfera giuridica di un altro soggetto

LE FONTI

Art. 2043 del Codice Civile (responsabilità extra contrattuale)

Art. 1218 del Codice Civile (responsabilità contrattuale)

Artt. 28 e 113 della Carta Costituzionale

Artt. 22 e seguenti del DPR num. 3 del 10 gennaio 1957

LA RESPONSABILITA' PENALE

LE FONTI

Art. 43 del Codice Penale



LA RESPONSABILITA' DISCIPLINARE

In caso di violazione di

- Norme contenute nel CCNL di riferimento
- Norme di comportamento (vedi codice di comportamento Legge 190 del 2012)

LA RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE

- Mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dall'organo politico
- Mancata aderenza alle direttive dettate dall'organo politico

LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

- È quella in cui incorre il pubblico dipendente / amministratore che, in violazione dei doveri insiti nel rapporto con la P.A., abbia causato un danno alla stessa o ad altra amministrazione
- Ha carattere prettamente patrimoniale
- Ha natura pubblica in quanto il danno patrimoniale si riverbera sulla collettività
- L'azione giudiziaria conseguente è obbligatoria

LA RESPONSABILITA' CONTABILE

Riguarda esclusivamente gli agenti contabili, ossia coloro i quali sono obbligati a dar conto del denaro, dei valori e di altri materiali a questi affidati

IL DANNO ERARIALE

Definizione: «*ogni lesione della integrità economica e finanziaria della P.A.*»



CHE REALIZZI

un danno certo, attuale ed effettivo alla P.A. tramite

- un pregiudizio economico (perdita, distruzione, sottrazione di beni o valori)
- un pregiudizio immateriale, ove il ripristino della situazione ante comporta dei costi

IL DANNO ERARIALE

Può essere diretto: quando il comportamento illecito realizza direttamente un danno patrimoniale alla P.A.

Può essere indiretto: quando il danno cagionato dal comportamento illecito a terzi sia stato risarcito dall'Ente in forza della solidarietà passiva tra Ente e Dipendente

LE FONTI

Artt. 28, 95, 96, 100, 101 e 103 della Carta Costituzionale

Il regolamento 1038 del 13/04/1933

Le Leggi 19 e 20 del gennaio 1994

ELEMENTI STRUTTURALI DELLA RESPONSABILITA' CONTABILE AMMINISTRATIVA

1. La natura pubblica dell'Ente leso
2. La qualificazione pubblica del bene/denaro oggetto dell'illecito
3. L'esistenza di un rapporto, servizio, collaborazione del soggetto (attualmente il profilo del rapporto si identifica con la qualificazione del rapporto piuttosto che dal ruolo formale del responsabile dell'illecito)
4. La condotta imputabile, attiva od omissiva, in quanto illecita e *contra ius* delle attività previste nel rapporto
5. Il verificarsi del danno
6. Il nesso di causalità tra comportamento illecito ed il danno procurato (danno emergente e/o lucro cessante)
7. L'elemento psicologico del dolo o della colpa grave

LA COLPA GRAVE ED IL DOLO

La norma di Legge: art. 1, comma 1 della Legge 20/1994

Limita la responsabilità del dipendente/amministratore ai soli casi di colpa grave o dolo

«la responsabilità dei soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con colpa grave o dolo, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali»

IL COMPORTAMENTO COLPOSO PUO' ESSERE ATTUATO TRAMITE:

- UNA ATTIVITA'
- UNA OMISSIONE

LA COLPA GRAVE ED IL DOLO

Pertanto l'impiegato pubblico che nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite cagioni alla P.A. o ad altri un danno ingiusto è personalmente obbligato a risarcirlo.

L'Amministrazione che abbia risarcito il terzo del danno cagionato dal dipendente si rivale agendo contro Quest'ultimo solo in caso di danni arrecati per dolo o colpa grave.

MODIFICHE SUI PROFILI DELLA COLPA GRAVE E DEL DOLO A SEGUITO DELLA EMANAZIONE DEL DECRETO LEGGE 76 DEL 2020 (C.D DECRETO SEMPLIFICAZIONI)

COLPA GRAVE	
Prima del decreto	Dopo il Decreto
PUNITI COMPORTAMENTI ATTIVI ED OMISSIVI	PUNITI SOLTANTO QUELLI OMISSIVI

MODIFICHE SUI PROFILI DELLA COLPA GRAVE E DEL DOLO A SEGUITO DELLA EMANAZIONE DEL DECRETO LEGGE 76 DEL 2020 (C.D DECRETO SEMPLIFICAZIONI)

DOLO	
Prima del decreto	Dopo il Decreto
QUALIFICATO DA UNA SOLA CIRCOSTANZA L' INTENZIONALE DETERMINAZIONE DI VIOLARE LA LEGGE	L'INTENZIONALE DETERMINAZIONE DI VIOLARE LA LEGGE, LA VOLONTA' DI CAGIONARE IL DANNO

LA COLPA GRAVE ED IL DOLO

La definizione di Colpa Grave

Un comportamento erroneo grossolanamente negligente, imprudente, inesperto in relazione alla tipologia delle prestazioni ed il grado di capacità tecnico/professionale richieste per la loro esecuzione.

LA COLPA GRAVE ED IL DOLO

La definizione di Dolo

È un concetto differente da quello previsto dal Codice Penale. Si definisce infatti come «*dolo civile contrattuale*» in conseguenza della determinazione a non adempiere agli obblighi di servizio, della consapevolezza della natura illecita dell'attività posta in essere.

La condotta illecita può consistere in un'attività Materiale o nel compimento di un atto amministrativo.

2^ PARTE

IL GIUDIZIO DI FRONTE ALLA CORTE DEI CONTI



LE FUNZIONI DELLE CORTE DEI CONTI

Controllo della gestione delle risorse pubbliche allo scopo di ottenere:

- L'utilizzo appropriato ed efficace delle risorse pubbliche
- Una gestione finanziaria ed amministrativa rigorosa
- L'informazione agli Organi dello Stato ed ai cittadini tramite rapporti obbiettivi

La CORTE DEI CONTI ha competenza su:

CONTABILITA' PUBBLICA:

- Controllo preventivo di legittimità
- Controllo successivo sulla gestione
- Controllo sulla copertura finanziaria delle leggi di spesa

AUTORITA' GUDIZIARIA relativa agli amministratori e ai pubblici dipendenti per tutte le vicende riguardanti la gestione delle risorse pubbliche:

- Previene comportamenti illeciti (stante la minaccia della sanzione)
- Reprime gli eventuali comportamenti illeciti condannando i responsabili al risarcimento sulla base di un procedura di giudizio particolare

LA FINALITA' DEL GIUDIZIO PRESSO LA CORTE DEI CONTI

- Risarcitorio
- Sanzionatorio

FONTI NORMATIVE

- Legge 14 agosto 1862 num. 800
- Artt. 100 e 103 della Carta Costituzionale
- Leggi 19 e 20 del gennaio 1994
- DL 174/2012

LA PROCEDURA PRESSO LA CORTE DEI CONTI

Obbligo di denuncia/segnalazione da parte dell'Ente che ritiene di aver subito direttamente o indirettamente il danno erariale.

Istruttoria a cura del P.M. in caso di mancata archiviazione, senza contraddittorio.

Invito a dedurre trasmesso dalla Procura della C.d.C. al dipendente/
Amministratore.

La C.d.C. nel corso del Giudizio valuta le circostanze (disfunzioni organizzative, concorso di altri soggetti).

LA PROCEDURA PRESSO LA CORTE DEI CONTI

La prescrizione è di 5 anni a decorrere dalla data dell'evento o, in caso di comportamento doloso, dalla data della sua scoperta.

La procedura prevede due gradi di giudizio.

È previsto il c.d. «potere riduttivo» (art. 52 R.D. 1214/1934) in relazione ad una serie di circostanze oggettive e soggettive.

È prevista la trasmissibilità agli eredi sono il caso di illecito arricchimento del dipendente/amministratore.

RAPPORTI CON IL GIUDIZIO CIVILE E PENALE

Il giudizio civile/penale può costituire un presupposto di fatto dell'azione presso la C.d.C.

Il danno erariale può scaturire o meno da una pronuncia di altro giudice.

Il giudizio della C.d.C. è completamente autonomo.
La C.d.C. valuta liberamente il rapporto causale tra la condotta e l'evento.



3[^] PARTE

L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' DEL PUBBLICO DIPENDENTE



Città
metropolitana
di Milano

Nello svolgimento della sua attività, il pubblico dipendente non è esentato integralmente dalle conseguenze dei suoi comportamenti illegittimi.

Egli risponde in caso di accertata sua colpa grave o dolo.

Egli ha quindi l'esigenza di cautelarsi assicurativamente per tale eventualità.

La legge non consente la copertura assicurativa dei comportamenti dolosi.

La legge consente invece la copertura dei comportamenti colposi.

Il rischio della colpa grave costituisce un fatto proprio e personale del medesimo.

La Legge Finanziaria del 2008 (art. 3, comma 59) ribadisce l'illegittimità di addebitare all'Ente di appartenenza l'onere della polizza «colpa grave»:

“è nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri i propri dipendenti/amministratori per i rischi dipendenti per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali con la carica e riguardanti la responsabilità per i danni cagionati allo stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile”

LE TIPOLOGIE DI DANNO	LE CONSEGUENTI COPERTURE ASSICURATIVE
1 - danno fisico materiale	Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi
2 - danno patrimoniale consequenziale	Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi
3 - danno patrimoniale puro	Polizza di Responsabilità Patrimoniale

L'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Le conseguenze patrimoniali di comportamenti illeciti attuati durante o in occasione del servizio.

- a) La Responsabilità Civile verso Terzi.
- b) La Responsabilità Amministrativa
 - per perdite cagionate alla P.A.
 - per l'azione di rivalsa della P.A. che abbia risarcito un danno cagionato da responsabilità del dipendente.
- c) La Responsabilità Contabile
 - per perdite cagionate alla P.A. per responsabilità del dipendente, agente contabile e/o consegnatario, nella gestione, di valori e beni appartenenti alla stessa.

ESTENSIONI, PRECISAZIONI SULLE GARANZIE

La garanzia riguarda anche le perdite patrimoniali da:

- a) Interruzione o sospensione di attività di terzi
- b) Gestione ed assunzione del personale
- c) Attività di Responsabile del servizio Prevenzione e Protezione
- d) Gestione dei dati personali comuni e sensibili (privacy)
- e) Conferimento di lavori, servizi e forniture in economia

ESCLUSIONI DI GARANZIE

- a) I danni materiali, l'inquinamento, i danno nucleari ed a seguito di guerra
- b) I danni automobilistici
- c) I danni dolosi
- d) Le multe, le ammende e le sanzioni, salvo che siano inflitte a terzi
- e) I fatti già noti all'assicurato prima della stipula della polizza denunciati o meno al precedente assicuratore

EFFICACIA TEMPORALE DELLA GARANZIA

LA CLAUSOLA «*CLAIMS MADE*» E LA CLAUSOLA «*LOSS OCCURRING*»

- Nella clausola «*LOSS OCCURRING*» il sinistro è l'evento dannoso
- Nella clausola «*CLAIMS MADE*» il sinistro è la richiesta di risarcimento

LOSS OCCURRING

È un sistema coerente alla nostra struttura giuridica

“l’evento dannoso accaduto durante la efficacia della polizza è in garanzia entro il termine di prescrizione del diritto del danneggiato a richiedere il risarcimento”

CLAIMS MADE

È importato dalla struttura giuridica anglosassone

“la richiesta di risarcimento pervenuta all’assicuratore durante il periodo di efficacia della polizza è in garanzia a condizione che l’evento sia accaduto nel medesimo periodo”

CLAIMS MADE

Rimangono quindi scoperti gli eventi

1. accaduti in data anteriore all'inizio del periodo di efficacia della polizza
2. accaduti durante il periodo di efficacia della polizza ma denunciati successivamente.

La rigidità della clausola può essere ammorbidita tramite l'acquisto di

- **RETROATTIVITA'**: si ottiene l'estensione della validità ai fatti precedenti alla stipula della polizza
- **POSTUMA**: si ottiene l'estensione della validità alle richieste di risarcimento pervenute successivamente alla fine della polizza e relative ad eventi accaduti durante la validità della stessa.

LE SPESE LEGALI

Sono comprese nella copertura con un limite pari al 25% del massimale di polizza.

Comprendono le spese sia giudiziali che stragiudiziali, legali e peritali.

I consulenti ed i difensori vengono scelti dall'Assicuratore.

Il dipendente/assicurato, a sue spese, può nominare altri suoi consulenti personali.

ATTENZIONE: La Compagnia Assicuratrice assume a suo carico la difesa legale finché ne ha interesse.

DUE MODALITA' DI ASSICURAZIONE

- La polizza convenzione
- La polizza individuale

Vantaggi e debolezze

LE COPERTURE RISERVATE AI TECNICI

Area di applicazione:

- Dipendenti tecnici
- Dipendenti legali
- Progettisti interni
- Verificatori interni

DIPENDENTI TECNICI

Come li definisce l'Assicuratore: *“qualsiasi persona regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale che si trovi alle dipendenze dell'Ente e che svolga attività tecniche per conto e nell'interesse dell'ente stesso”*

La copertura riguarda:

- Consulenze ecologiche e ambientali
- Verifica e validazione dei progetti ex DLgs 163/2006
- Responsabilità derivanti dalla disciplina in materia di lavori pubblici
- Attività complementari di Responsabile di Procedimento ovvero di supporto al Responsabile.

CARATTERISTICA PECULIARE: la garanzia si estende anche ai danni materiali

DIPENDENTI LEGALI

Come li definisce l'Assicuratore: *“qualsiasi persona, abilitata ed in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all'Albo speciale di cui alla legge professionale forense (RDL 1578/1933) e che svolga, secondo quanto previsto dalla Nuova disciplina dell'Ordinamento della Professione Forense (L. 247/2012), le funzioni di avvocato in base ad un rapporto di dipendenza o un rapporto di servizio con la P.A.”*

PROGETTISTI INTERNI ALL'ENTE STAZIONE APPALTANTE

Come li definisce l'Assicuratore: *“i dipendenti dell'ente appaltante, abilitati alla professione (art. 90 del D.Lgs 163/2006) ed in regola con le leggi in vigore sulla materia, incaricati della progettazione di un'opera”*

PROGETTISTI INTERNI ALL'ENTE STAZIONE APPALTANTE

La copertura assicurativa:

- si manifesta in correlazione con la emissione di un apposito certificato emesso sulla polizza base a copertura dei rischi dell'Ente
- riguarda i danni patrimoniali e materiali a seguito di errori e/o omissioni nella progettazione dell'opera, compresi:
 - i maggiori costi (art. 269 comma 2 del DPR 207/2010) per le varianti di cui all'art. 132 del D.Lgs 163
 - le nuove spese di progettazione (art. 269 comma 2 del DPR 207/2010) sostenuti dalla stazione appaltante in conseguenza di errori o omissioni nella progettazione anche da parte di professionisti ingaggiati dall'assicurato
- la garanzia vale per le richieste di risarcimento pervenute successivamente all'effetto della assicurazione, durante la esecuzione dell'opera, fino al rilascio del collaudo provvisorio e comunque non oltre 12 mesi successivi la scadenza del certificato